

STATUTO

SAN CROMAZIO SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NURAMINIS CA VIA NAZIONALE 261

Numero REA: CA - 205487

Codice fiscale: 02519520924

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

	S T A T U T O	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART. 1) E' costituita con sede in Nuraminis, via Nazionale n.	
	261, una società cooperativa, disciplinata dalle norme sulla	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibili, con	
	la denominazione: "SAN CROMAZIO SOCIETA' COOPERATIVA".	
	La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2100 ma potrà es-	
	sere prorogata a norma di legge.	
	Essa aderisce alla LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE.	
	ART. 2) La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il prin-	
	cipio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha	
	per scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autoge-	
	stione dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di oc-	
	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli	
	scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la coope-	
	rativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti	
	di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disci-	
	plinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	

quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Considerato lo scopo mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- l'organizzazione di attività di produzione e trasformazione di prodotti agricoli, minerari e alimentari in genere, attività di manutenzione di verde pubblico, lavori di giardinaggio, attività artigianali, produzione di beni e servizi;
- gestione di strutture agrituristiche;
- la progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere edili;
- la progettazione e realizzazione di impianti elettrici ed idraulici civili ed industriali;
- svolgere servizi di trasporto, facchinaggio, movimentazione merci;
- eseguire servizi di cura, manutenzione, pulizia di piazze, strade, giardini, edifici sia pubblici che privati;
- eseguire servizi di gestione e manutenzione di impianti turistici e sportivi;
- svolgere servizi di cura, tutela, pulizia di spiagge, o aree attrezzate montane ivi compresi i servizi di ristorazione e

ricettivi, volti alla migliore e completa fruizione delle strutture;

- eseguire lavori di riparazione di pedane e materiali usati di ogni genere relativi alla movimentazione merci.

La Cooperativa intende inoltre:

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto, l'affittanza e/o l'ottenimento in concessione o in uso di immobili, apparecchiature, impianti ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività

concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fi-

deiussioni;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economi-
ci, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppa-
re il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli ap-
provvigionamenti ed il credito;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per
sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring
e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di
Credito sia ordinario che speciale e Società finanziarie, non-
chè acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei li-
miti fissati dalla legge;

- costituire e/o essere soci di società per azioni e società a
responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni
di legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unio-
ne Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della
Sardegna e da Enti Locali e Territoriali, nonchè finanziamenti
e contributi disposti dai predetti organismi;

- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari
od analoghi a quelli della cooperativa e che siano integrativi
di essa prestando avalli o fideiussioni che si rendessero ne-
cessari per il loro sviluppo;

- commercializzare, anche in proprio o a mezzo di terzi gesto-
ri o intermediari, tutta la propria produzione, di qualsiasi

genere essa sia e in tutte le forme possibili.

Per la realizzazione dell'oggetto di cui sopra la cooperativa potrà partecipare ad appalti pubblici e privati.

SOCI E QUOTE

ART. 3) Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci della cooperativa:

- tutti coloro che possiedono i necessari requisiti personali e professionali corrispondenti all'oggetto sociale;
- gli elementi tecnici o amministrativi nella misura prevista dalla legge;
- possono essere soci della cooperativa i volontari che prestino la loro attività gratuitamente, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;
- i sovventori, ai quali spetta una remunerazione non superiore al due per cento rispetto a quella stabilita per i soci cooperatori nella ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni o le quote dei sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Ai soci sovventori si applicano le stesse disposizioni di in-

compatibilità previste per i soci ordinari.

ART. 4) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando:

a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; se persona giuridica: denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;

b) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente, nonché la categoria di soci a cui intende appartenere;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;

d) l'incondizionata accettazione dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia autentica dello Statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società e la nomina dei delegati all'assemblea della cooperativa.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari, con esclusione di quanto previsto alla precedente lettera b).

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo

di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il
recesso.

Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente il
Consiglio di Amministrazione.

ART. 5) Al nuovo socio ordinario ammesso potrà essere richie-
sta, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta una som-
ma a titolo di sovrapprezzo, da determinarsi dagli amministra-
tori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve
patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il nuovo socio ammesso deve inoltre versare una tassa di am-
missione, determinata annualmente, secondo i criteri di cui
all'art. 14.

ART. 6) I soci ordinari sono obbligati:

a) al versamento, nei termini fissati dal Consiglio di Ammini-
strazione, delle quote o azioni sottoscritte e dell'eventuale
sovrapprezzo;

b) ad osservare lealmente il presente Statuto, le deliberazio-
ni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le di-
sposizioni degli eventuali regolamenti interni in relazione
alle categorie di appartenenza.

I soci sovventori sono obbligati al versamento della quota
sottoscritta nel termine di 30 giorni dalla accettazione della
domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 7) La qualità di socio si perde per scioglimento, liqui-

dazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso o esclusione, quando si tratta di cooperativa o persona giuridica; per morte, recesso, decadenza o fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica.

ART. 8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio, salvo quanto disposto dall'art. 4 per il socio sovventore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio che non intende partecipare allo svolgimento dell'attività sociale.

ART. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il Socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini fra i Soci;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione;

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento previsto dall'art. 32 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

f) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

ART. 10) Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine.

ART. 11) La Società, nel caso di decesso di un socio, non è vincolata alla prosecuzione del rapporto con i suoi eredi o legatari. Si fanno salve le espresse previsione di legge e di regolamento interno che contemplino la prosecuzione obbligatoria del rapporto sociale purchè in presenza dei requisiti previsti per l'ammissione.

ART. 12) Il Socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del Socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote o azioni eventualmente rivalutate, oppure, in caso

di perdite, della minor somma risultante dal Bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo giudizio insindacabile vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il rimborso fino a sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai Soci uscenti o agli eredi o legatari dei Soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.

In ogni caso i Soci receduti od esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti; e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 13) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, costituito dai soci ordinari, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore al

limite massimo stabilito dalla legge;

b) dal capitale sociale, costituito dagli apporti dei soci sovventori che è variabile ed è formato da un numero di quote il cui valore verrà determinato in apposito regolamento da predisporre dal Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

c) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 16 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;

d) dal fondo di riserva speciale formata con le somme versate dai soci, a termini dell'art. 5;

e) da riserve indivisibili ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) da eventuali riserve straordinarie.

E' facoltà della cooperativa provvedere alla emissione di azioni di partecipazione cooperativa conformemente alle disposizioni vigenti e previste nella legge n. 59 del 31.01.1992, nonchè in eventuali disposizioni modificative e integrative, istituendo all'uopo apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria in prima convocazione.

ART. 14) La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione unitamente alla tassa di ammissione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società, nonché agli apporti dei soci sovventori e degli azionisti di partecipazione cooperativa.

ART. 15) Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o vincolo di qualsiasi genere e si intendono vincolate a favore della cooperativa a garanzia delle obbligazioni eventualmente contratte dal socio verso la stessa.

Esse non possono essere cedute senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione in applicazione dell'art. 2522 può deliberare l'acquisto di quote della società, purché con utili effettivamente conseguiti ed accertati o con riserve precostituite.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 16) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio consuntivo, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e con la maggiore chiarezza onde facilitarne la lettura da parte dei soci.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) una quota prevista nella misura e con le modalità previste dalla legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

b) non meno del 20% al fondo di riserva ordinaria;

c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà mai superare, in ogni caso, la misura massima prevista dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali.

Il dividendo eventualmente spettante ai soci sovventori non potrà superare quello spettante ai soci ordinari maggiorato di due punti percentuali;

d) una parte alla rivalutazione delle quote, o azioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59 del 31.01.1992 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;

e) l'eventuale rimanenza sarà destinata a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'Assemblea, oppure dal Consiglio di Amministrazione quando

ne sia da questa delegato, ai sensi dell'art. 2536 del codice civile.

L'assemblea può sempre deliberare che in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b).

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni e delle quote dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre quote.

I dividendi non riscossi entro tre mesi dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

ART. 17) L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre i sei mesi previa delibera del Consiglio di Amministrazione che ne accerti la cause, dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

a) discutere e approvare il Bilancio;

b) nominare gli Amministratori, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale ed il Collegio dei probiviri;

c) determinare il compenso degli Amministratori e dei Sindaci a norma dei successivi artt. 24 e 29;

d) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'Ordine del Giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

ART. 18) Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i Soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sarà fatta a mezzo avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a mezzo posta ordinaria o consegna a mano a ciascun Socio nello stesso termine di 8 (otto) giorni.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Le assemblee possono essere convocate anche in località diver-

se dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.

ART. 19) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

in prima convocazione quando sono presenti tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i Soci;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei Soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, le deliberazioni devono essere prese:

in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;

in seconda convocazione col voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART. 20) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che ri-

sultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che

non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sov-

ventori non possono superare la misura di 1/3 dei voti attri-

buiti a tutti i soci.

Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono privi di di-

ritto di voto.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea

in conformità alle disposizioni di legge.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza

relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Ciascun socio ordinario ha un solo voto qualunque sia l'ammon-

tare della quota sottoscritta.

L'assemblea stabilirà il numero dei voti da assegnare ai soci

sovventori sulla base dei loro conferimenti mediante apposito

regolamento.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-

sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappre-

sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta e con

le modalità e limiti di cui all'art. 2372 del C.C.:

ciascun socio può rappresentare al massimo altri 2 (due) soci.

ART. 21) E' consentito il voto per corrispondenza. In questo

caso:

a) l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccoman-

data almeno quindici giorni prima della riunione dell'assem-

blea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;

b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente dell'Assemblea assistito da due scrutatori Soci nominati dall'Assemblea stessa e da un Sindaco;

c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti presenti o rappresentati nonchè di quelli dei Soci che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi coloro che abbiano inviato scheda bianca o nulla.

I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede e di far inserire nel verbale le loro osservazioni.

ART. 22) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente.

In caso di assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del Segretario viene fatta dal Presidente dell'assemblea salvo che questa non deliberi diversamente.

Il Segretario può essere un non Socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Se avvengono votazioni a scrutinio segreto il Presidente sceglierà all'interno dell'Assemblea due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal

Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

ART. 23) I nuovi soci ammessi hanno diritto di voto nelle Assemblee dopo che sono trascorsi tre mesi dalla loro iscrizione sul libro dei soci.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri eletti fra i soci dell'Assemblea, che ne determina il numero.

Possono essere eletti sia soci ordinari che soci sovventori.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed uno o più Consiglieri delegati; nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

ART. 25) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da inviar-

si o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

ART. 26) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Amministratori, Sindaci o soci, oppure loro parenti e affini sino al 3° grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

ART. 27) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) compilare i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di riparti degli eventuali avanzi di gestione;
- c) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

d) conferire procura sia generale che speciale, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;

e) deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

f) amministrare i beni mobili ed immobili;

g) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;

h) accordare pegni, cessioni;

i) deliberare su qualsiasi operazione di credito, sui mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;

l) acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;

m) fissare l'ammontare delle tasse di ammissione dei soci e dell'eventuale sovrapprezzo quota;

n) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone gli stipendi ed i compiti;

o) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società e che siano integrativi; concedere avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può anche nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 28) La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Può, perciò, con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti Pubblici.

Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. C)

COLLEGIO SINDACALE

ART. 29) Il Collegio Sindacale è costituito quando la sua nomina sia obbligatoria per legge ovvero volontariamente nominato dalla assemblea.

Si applicano le norme di legge previste in materia.

D) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 30) Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri

non soci così nominati dall'Assemblea ordinaria ovvero nomina-

ti uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comu-

ne accordo o, in mancanza, su ricorso al Presidente del Tribu-

nale della parte più diligente.

Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non

hanno diritto a retribuzione.

Potranno tuttavia ricevere gettoni di presenza nella misura da

stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione

del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le contro-

versie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applica-

zione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti

da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali compe-

tenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono for-

mare oggetto di compromesso.

Rientrano nella competenza del Collegio dei probiviri le deci-

sioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della

continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci

defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci

uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto - a pena di deca-

denza - nei termini di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto

che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori in

modo irrituale con dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto al contraddittorio.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.

L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre 30 giorni dalla comunicazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 31) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea generale dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART. 32) In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 19, 3° comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i Soci stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59

del 31.01.1992.

ART. 33) Per tutto quanto non è regolato dall'Atto Costitu-
tivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le
disposizioni legislative sulle Società Cooperative a responsa-
bilità limitata rette coi principi della mutualità agli effe-
tti tributari.

F.to: Mura Salvatore.

Io sottoscritto dottor Michael Perreca notaio in Guspini, certifico che la presente copia su supporto informatico che si trasmette ad uso del Registro Imprese è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del quinto comma dell'art.23 del D. lgs. 07.03.2005 n.82.